REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/160 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2026

recante misure temporanee di emergenza per l'Ungheria che derogano a una disposizione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per risolvere problemi specifici del settore ortofrutticolo causati da gravi eventi meteorologici avversi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ([1]), in particolare l'articolo 148, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A causa dei gravi eventi meteorologici avversi legati alle gelate verificatesi in Ungheria nei mesi di aprile e maggio 2025, la produzione di frutta è stata fortemente danneggiata, determinando perdite per la raccolta frutticola del 2025 che hanno colpito in particolare ciliegie, mele, albicocche, noci, prugne, pere, pesche e fragole. Le perdite stimate ammontano a 29,2 milioni di EUR. Si stima che ne abbia risentito il 57 % dei produttori aderenti alle organizzazioni di produttori riconosciute del settore ortofrutticolo. Il calo della resa delle diverse varietà di frutta per l'anno 2025 è stimato nel 41 %. Persino tecniche di produzione come i ventilatori antigelo o le macchine per la produzione di calore o l'irrigazione antibrina sono state inefficaci. I danni hanno inciso pesantemente sulla produzione frutticola ungherese nel 2025.

(2) Molti dei produttori frutticoli fortemente colpiti dai gravi eventi meteorologici avversi di aprile e maggio 2025 aderiscono a organizzazioni di produttori riconosciute che attuano programmi operativi legati alla frutta o agli ortofrutticoli. Da aprile e maggio 2025 queste organizzazioni di produttori e i produttori a esse aderenti incontrano difficoltà a rispettare gli impegni ancora da liquidare per i programmi operativi del 2025. Di conseguenza, alcuni degli interventi approvati potrebbero non essere attuati e una parte dei fondi di esercizio potrebbe pertanto non essere spesa, mentre le misure adottate dalle organizzazioni di produttori per gestire la situazione di crisi hanno bisogno di sostegno finanziario. In tale contesto è necessario adottare misure urgenti per affrontare la situazione consentendo una certa flessibilità nell'attuazione dei programmi operativi, che permetterebbe alle organizzazioni di produttori di spendere le risorse dei fondi di esercizio per interventi precisi e mirati e di riorientare efficacemente i finanziamenti dell'Unione all'interno di tali fondi, derogando nella misura strettamente necessaria a una disposizione del regolamento (UE) 2021/2115 recante norme per gli interventi nel settore ortofrutticolo.

(3) Le organizzazioni di produttori riconosciute che attuano programmi operativi legati alla frutta o agli ortofrutticoli devono poter riorientare risorse nell'ambito dei rispettivi fondi di esercizio, compreso l'aiuto finanziario dell'Unione, verso gli interventi indispensabili per far fronte alle conseguenze dei gravi eventi meteorologici avversi di aprile e maggio 2025. Affinché le organizzazioni di produttori riconosciute siano messe in grado di procedere in tal senso è necessario, fatto salvo l'articolo 51 del regolamento (UE) 2021/2115, aumentare per il 2025 il limite dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 52, paragrafo 1, di tale regolamento portandolo dal 50 % al 70 % della spesa effettivamente sostenuta.

(4) Al fine di evitare sovracompensazioni, l'Ungheria dovrebbe tenere conto di qualsiasi sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o di regimi privati per far fronte alle perdite economiche dovute ai gravi eventi meteorologici avversi di aprile e maggio 2025.

([1]) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj.